

15

Pubblica Assistenza "Uomo Duemila" O.N.L.U.S.

STATUTO

Art.1)

1. Si è costituita in Locorotondo (BA) un'Associazione di Volontariato denominata: Pubblica Assistenza "Uomo Duemila" - O.N.L.U.S.

Art.2)

1. L'Associazione è libera da ogni influenza politica e religiosa. Fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro. Essa costituisce un momento di aggregazione di tutti coloro che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività, rivalutando i principi ed i valori della solidarietà popolare e dello spirito mutualistico.



Art.3)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, approvato dagli Associati, e dal Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo.

Art.4)

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.
2. Gli scopi dell'Associazione sono meramente filantropici e più specificatamente consistono in opere di pubblica utilità e soccorso.
3. Pertanto i suoi fini sono:
 - a) Aggregare i cittadini su problemi di persone della vita civile sociale e culturale;
 - b) Ricercare il soddisfacimento dei bisogni di persone disabili, bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
 - c) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà e mutualità popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

- d) Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- e) Collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- f) Favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- g) Collaborare con Enti Pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto;
- h) Stipulare convenzioni e/o contratti con Enti pubblici o privati; partecipare a bandi, gare nonché avvisi pubblici in genere, aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi compresi tra le attività associative.

Art.5)

La sua attività pertanto consiste:

- a) Nell'organizzare il trasporto mediante autoambulanze ad ammalati e feriti;
- b) Accorrere su luoghi di sinistri, incendi, crolli, allagamenti e laddove si possa apportare un primo intervento ed un ausilio, assumendo atteggiamenti utili ed intelligenti, per alleviare lo stato di disagio, scongiurare ulteriori conseguenze; segnalando condizioni di pericolo, soccorrendo feriti, in collaborazione e coordinazione con le Forze dell'Ordine, le Autorità Sanitarie e/o i membri di Protezione Civile preposti;
- c) Nell'organizzare servizi di guardia medica ambulatoriali e di assistenza diretta o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- d) Nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
- e) Nel promuovere corsi di formazione socio-sanitaria e di prevenzione alla salute;

Alm. Cap. 10

- f) Nell' organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell' ambiente;
- g) Nel contribuire all' inserimento di soggetti disabili e di minori a rischio nel mondo del lavoro, della cultura e dello sport in genere, nonché alla partecipazione a manifestazioni e competizioni di tali attività;
- h) Nel promuovere iniziative di formazione e prevenzione e di informazione sociale sanitaria turistico - culturale attraverso vari mezzi pubblici;
- i) Nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- j) Nell' organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti di altre associazioni;
- k) Nel promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento;
- l) Organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti alla solidarietà e mutualità, inerenti anche al problema della solitudine e del dolore;
- m) Organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e di minori a rischio e, comunque, in condizioni, anche temporanee, di difficoltà (telesoccorso);
- n) Organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- o) Organizzare servizi di mutualità;
- p) Organizzare manifestazioni civili e/o religiose e/o fornire assistenza, con uomini e mezzi, alle stesse, in coordinamento con gli organizzatori e le Forze di Polizia preposte;

Stamp. Augusto P. 20

q) Organizzare servizi e competizioni sportive e fornire, su richiesta degli organizzatori, scorta tecnica a tali manifestazioni in ausilio e con il coordinamento delle Forze di Polizia Stradale.

L'Associazione potrà inoltre:

- Organizzare ed elaborare dati su supporti informatici di elementi contabili, aziendali, di censimenti vari, di studi ed indagini socio economici;
- Organizzare e realizzare mostre, fiere, stands ed esposizioni, inaugurazioni;
- Conduzioni di indagini e ricerche di mercato, pubblicità, di agenzia pubblicitaria e turistica;
- Gestioni di servizi editoriali e di rassegna stampa e di Pubbliche Relazioni;
- Organizzare convegni, seminari, stages, corsi;
- Organizzare la gestione di servizi turistici ed itinerari turistici;
- Organizzare la catalogazione, custodia e recupero dei beni artistici, la catalogazione e gestione di biblioteche pubbliche e private;
- Gestione servizi di progetti finalizzati allo sviluppo e alla conservazione del patrimonio ambientale;
- Organizzare e gestire corsi di formazione e riqualificazione del personale;
- Promuovere ed organizzare iniziative atte allo sviluppo dell' arte, dello spettacolo e dell'artigianato;
- Costruire, gestire e condurre impianti sportivi-ricreativi e del tempo libero.

Art.6)

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno, spontaneo, volontario e gratuito dei propri associati. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi della Legge 11/08/91 n.266 e successive modifiche e/o integrazioni; esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
2. L'Associazione in convenzione diretta o tramite altra Associazione nazionale di riferimento, con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile o altro Ente preposto potrà utilizzare, per i fini e per le attività sociali, personale obiettore di coscienza o in servizio civile volontario

Art.7)

1. Al conseguimento degli scopi e per realizzare le attività l'Associazione provvede:
 - a. con le quote associative;
 - b. con le oblazioni, lasciti e donazioni a favore dell'Associazione;
 - c. con i contributi degli Associati Sostenitori;
 - d. con eventuali corsi a pagamento;
 - e. con oboli volontari e/o corrispettivi che derivino dalla prestazione di servizi specifici richiesti o contrattati con privati o con Enti Pubblici.
2. Le quote associative e tutto quant'altro sopra indicato sono finalizzati unicamente all'autofinanziamento delle iniziative e alla copertura delle spese sostenute dall'Associazione nel raggiungimento degli obiettivi statutari e comunque, non rappresentano per l'Associazione una fonte di lucro.

Art.8)

1. L'Associazione può aderire, su richiesta del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea dei Soci, ad altre associazioni od Enti, sia a livello locale che nazionale od internazionale, che perseguano scopi analoghi.

Art.9)

1. L'Associazione ha una bandiera, uno stemma ed un sigillo.
2. La bandiera è un drappo bianco; sul drappo è raffigurato lo stemma.
3. Lo stemma sociale è costituito da una croce a tre colori: verde bianco e rosso su fondo azzurro con cupola, campanile e "cummerse", intorno la denominazione dell'Associazione.
4. Il sigillo sociale imprime lo stemma.

Art.10)

1. Agli Associati viene rilasciata una tessera di riconoscimento.

Art.11)

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, razza, idee o religione, giuridiche o altro tipo di Associazioni, i cui scopi si identificano con quelli dell'Associazione, previa ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. Le Ditte individuali, le Società legalmente costituite e gli Enti sia Pubblici che privati sono ammessi rispettivamente in persona del titolare, del legale rappresentante, o di persona da essi delegata con procura speciale.

Prof. Angelo C.B.

Art.12)

1. Gli Associati si distinguono in :

- a. Associati Volontari Junior (minori di età iscritti con liberatoria dei genitori);
- b. Associati Volontari;
- c. Associati sostenitori;
- d. Associati onorari;
- e. Associati benemeriti.

Art.13)

1. Gli associati volontari di cui al punto a) e b) sono quelle persone che, compreso il valore umano e sociale dell'opera attiva per la salute, il soccorso sanitario e di protezione civile, mettono gratuitamente a disposizione della collettività, tramite l'Associazione, una parte del proprio tempo, dedicandosi ai compiti stabiliti dagli organi statutari.
2. L'Associato Volontario (a - b) si prodiga con iniziativa, disciplina e spirito solidale nell'eseguire i servizi assegnatigli e nel compiere quanto, nell'ordine delle proprie possibilità e capacità, gli viene richiesto per lo sviluppo delle attività del corpo associativo.
3. All'Associato viene richiesto il pagamento della quota associativa annuale; l'importo della quota o della eventuale esenzione è approvato dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.14)

1. Sono Associati sostenitori coloro i quali versano una quota annua fissata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo.
2. L'Associato sostenitore non presta servizio attivo, salvi i casi eccezionali valutati dal Consiglio Direttivo.

Art.15)

1. Il Consiglio Direttivo può nominare Associati onorari, scegliendoli tra le persone che si siano distinte per particolari iniziative a pro dell'Associazione.
2. La qualità di Associato onorario si perde per decisione dell'Assemblea su motivata proposta del Consiglio direttivo.

Art.16)

1. Il Consiglio Direttivo può nominare Associati benemeriti, scegliendoli tra gli Associati che si siano distinti per capacità, dedizione, abnegazione, coraggio, spirito di servizio.

2. La qualità di Associato benemerito si perde per decisione dell'Assemblea su motivata proposta del Consiglio Direttivo.

Art.17)

1. Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione degli aspiranti associati entro sei mesi dalla data di presentazione.
2. La decisione è inappellabile e non deve essere pubblicamente motivata.
3. In caso di rigetto la domanda di ammissione potrà essere nuovamente presentata, per una sola volta, non prima di un anno dalla data del rigetto.

Art.18)

1. Gli Associati volontari, dopo l'ammissione, dovranno essere iscritti nel libro Soci.
2. Il libro Soci ha pagine numerate progressivamente e viene vidimato prima della messa in uso.

Art.19)

1. Ogni Associato volontario o sostenitore ha l'obbligo di versare la propria quota entro il termine fissato dal regolamento.

Art.20)

1. Gli Associati possono, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione, inviando una lettera raccomandata di dimissioni al Consiglio Direttivo.

Art.21)

1. Si potrà perdere la qualità di Associato in forza di decisione del Consiglio Direttivo, anche su proposta della Commissione di Disciplina.
2. Comportano l'espulsione:
 - a. la morosità ingiustificata nel pagamento della quota associativa;
 - b. la mancata osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
 - c. qualsiasi atto o fatto che rechi grave pregiudizio all'Associazione.

Art.22)

1. Ogni Associato volontario deve essere fisicamente idoneo a prestare servizio; l'idoneità viene accertata mediante visita medica.



Handwritten signature and initials: P. Longo, Augusto C. B.

Art.23)

1. L'Associato non ha alcun diritto al riparto del patrimonio associativo, neppure nel caso di scioglimento dell'Associazione.

Art.24)

1. Gli Associati espulsi non saranno riammessi, salvi casi eccezionali che il Consiglio Direttivo valuterà di volta in volta; in tali casi l'Associato espulso potrà prestare domanda di riammissione per una sola volta, non prima di un anno dalla data di espulsione.

Art. 25)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a. dalle quote sociali;
 - b. da capitali depositati presso Istituti di Credito;
 - c. da immobili;
 - d. da autoambulanze;
 - e. da mobili, anche registrati, materiale sanitario, oggetti di varia natura e vario impiego;
 - f. da tutte le attività delle quali l'Associazione venga in possesso.
2. Il patrimonio non potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali l'Associazione è istituita.

Art.26)

1. Il patrimonio associativo è di proprietà esclusiva dell'Associazione.

Art.27)

1. Al termine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo con lo stato patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite dell'Associazione.
2. Gli atti di cui sopra, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea generale ordinaria, saranno depositati presso la sede associativa unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo; gli Associati possono prenderne visione, a condizione che siano regolarmente iscritti nel libro degli associati.

Art.28)

1. Nel caso vi sia tra entrate ed uscite una differenza attiva, questa mai potrà essere ripartita tra gli Associati, ma dovrà essere destinata a riserva.

Art.29)

1. Sono organi associativi:
 - a. l'Assemblea degli Associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. i Sindaci Revisori;
 - e. la Commissione di Disciplina.

Art.30)

1. L'Associazione è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti tra gli Associati secondo le norme di cui ai successivi articoli 45 e 54.
3. Il Consiglio Direttivo, appena eletto, nomina, al proprio interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario - Tesoriere ed il Responsabile Operativo.

Art.31)

1. Il Consiglio Direttivo è responsabile per quanto riguarda:
 - a. l'adempimento dei doveri inerenti al mandato;
 - b. la veridicità di quanto esposto nei resoconti associativi;
 - c. la piena osservanza dello Statuto e del Regolamento;
 - d. l'attuazione delle delibere assunte dall'Assemblea generale degli Associati.

Art.32)

1. Il Consiglio Direttivo esercita con autorità il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività svolte dall'Associazione; delibera su tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo i casi di competenza della Assemblea degli Associati.

Art.33)

1. Le adunanze del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente, anche su richiesta di un terzo dei Consiglieri.
2. Il Presidente provvede a che i Consiglieri siano convocati per le adunanze con un congruo preavviso.

Art.34)

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, diserti cinque adunanze consecutive, sarà dichiarato decaduto dalla carica e verrà sostituito dall'Associato che risulti primo tra i non eletti.

Art.35)

1. Il Consiglio Direttivo provvede all'assunzione del personale dipendente, al conferimento dei mandati, alla stipulazione di contratti e/o convenzioni necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi.

Art.36)

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi.
2. Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio Direttivo.

Art.37)

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le mansioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art.38)

1. Il Segretario:

- a. è depositario del sigillo sociale;
 - b. compila il libro degli associati, anche vigilando sulla compilazione delegata a terzi;
 - c. redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo, allo scopo utilizzando libri con pagine numerate progressivamente e vidimati prima della messa in uso;
 - d. firma, unitamente al Presidente, i suddetti verbali.
 - e. emette e firma, disgiuntamente con il Presidente, in attuazione delle delibere del Consiglio, i mandati di entrata e uscita;
 - f. compila i libri contabili, anche vigilando sulla compilazione delegata a terzi;
 - g. cura la tenuta degli inventari e della prima nota cassa, anche vigilando sulla compilazione delegata a terzi;
 - h. si adopera per la corretta e proficua amministrazione del patrimonio associativo.
2. Le mansioni indicate dalla lettera e) alla lettera h) potranno, a parere del Consiglio Direttivo essere conferite ad altra persona diversa dal Segretario.

Art.39)

1. Il Responsabile Operativo:

- a. dirige e coordina l'attività operativa di Associati, Dipendenti, personale obiettore o in servizio civile e di chiunque collabori con l'Associazione, anche vigilando sull'operato di coadiutori eventualmente designati;
- b. cura le attività collaterali in favore degli Associati anche coordinando collaboratori che lo supportano;

- c. mantiene i rapporti con la Commissione di Disciplina, trasmettendo a questa indicazioni e orientamenti del Consiglio nei settori di competenza;
 - d. cura e mantiene i contatti con gli Associati, costituendo tramite diretto tra questi ed il Consiglio.
2. Tale figura potrà essere, a parere del Consiglio Direttivo, rivestita anche dal Presidente o da altro Consigliere.

Art.40)

1. La Commissione di Disciplina composta da 3 membri, uno dei quali verrà nominato coordinatore, resta in carica tre anni.
2. La Commissione di Disciplina propone al Consiglio le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti degli Associati.

Art.42)

1. I Sindaci Revisori, estranei al Consiglio, vengono eletti in numero di 3; restano in carica tre anni e nominano al loro interno, il Presidente del collegio.
2. I Sindaci Revisori controllano il rendiconto delle entrate e delle uscite e tutte le operazioni del Consiglio, hanno il dovere di esaminare libri e documenti attinenti l'Amministrazione e di prendere conoscenza dello stato del patrimonio associativo.
3. I Sindaci Revisori relazionano sul loro operato all'Assemblea ma riferiscono immediatamente su gravi irregolarità eventualmente riscontrate.
4. Possono essere nominati Sindaci Revisori anche estranei all'Associazione, purchè iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti o ad uno dei locali Albi degli Avvocati, Procuratori Legali, Dottori o Ragionieri Commercialisti.

Art.43)

1. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se tenute alla presenza della metà più uno dei Consiglieri almeno.
2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Consiglieri presenti.
3. In caso di parità è determinante il voto del Presidente, che si pronuncia comunque per ultimo.
4. La maggioranza dei presenti può richiedere la votazione segreta.
5. L'espulsione di un Consigliere viene deliberata dall'assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.44)

1. Tutte le cariche associative hanno carattere gratuito e volontario.

Albo



Art.45)

1. L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberante dell'associazione.
2. L'Assemblea, con votazione determina gli orientamenti generali dell'associazione e assume le decisioni fondamentali di indirizzo cui gli organi associativi si uniformeranno.

Art.46)

1. Le Assemblee generali degli Associati sono ordinarie o straordinarie.
2. L'Assemblea ordinaria ha luogo una volta all'anno, in data da determinarsi, ma non più tardi del 30 aprile, per:
 - a. portare a conoscenza degli Associati l'operato del Consiglio in relazione all'esercizio precedente;
 - b. discutere la situazione patrimoniale e il conto dei profitti e delle perdite;
 - c. discutere di quegli argomenti di portata generale che verranno inseriti all'ordine del giorno;
 - d. nominare, ogni tre anni, la Commissione Elettorale per le elezioni del Consiglio Direttivo, dei Sindaci Revisori, della Commissione di Disciplina.

1. Le Assemblee straordinarie sono convocate, per iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli Associati, per trattare questioni di rilevante importanza per l'Associazione.

Art.47)

1. L'Assemblea degli Associati deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante invito personale scritto da inviarsi presso il domicilio dichiarato dall'Associato; detto invito riporta l'ordine del giorno.

Art.48)

1. Le Assemblee sono valide quando vi intervengono:
 - a. in prima convocazione, la metà più uno degli Associati;
 - b. in seconda convocazione, che potrà essere fissata anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti in caso di Assemblea ordinaria, quando intervenga almeno un quarto degli Associati volontari, onorari, benemeriti, in caso di Assemblea straordinaria.

Art.49)

1. Le deliberazioni vengono assunte per alzata di mano, per appello nominale o, a richiesta della maggioranza dei

Stampa Copia Art



presenti, a scrutinio segreto; l'appello nominale deve essere richiesto da almeno un quarto degli Associati presenti.

Art.50)

1. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei voti e le deliberazioni assunte vincolano gli assenti ed i dissenzienti.

Art.51)

1. Il Consiglio Direttivo può sottoporre a referendum questioni di rilevante importanza.

Art.52)

1. Le elezioni per il rinnovo degli organi statutari si svolgono entro un mese dal giorno nel quale l'Assemblea ha nominato la Commissione Elettorale.

Art.53)

1. La Commissione Elettorale è formata da cinque membri, tra i quali vengono nominati il Presidente ed il Segretario della Commissione.
2. La Commissione Elettorale è autonoma nel compiere quanto necessario per l'ordinato svolgimento delle elezioni, propone la candidatura di persone che ritenga particolarmente idonee alle cariche, verifica che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica.
3. La Commissione Elettorale non esprime alcun giudizio di opportunità sulle candidature da essa stessa non proposte.
4. La Commissione Elettorale determina la data dello svolgimento delle operazioni elettorali, curando che i giorni siano possibilmente due, uno dei quali festivo; determina inoltre il numero dei seggi e l'orario di apertura di questi, fermo che detto orario non dovrà essere inferiore a complessive ore otto.

Art.54)

1. La votazione per l'elezione alle cariche associative avviene a scrutinio segreto, tramite schede recanti il timbro dell'Associazione nonché la firma del Presidente e del Segretario della Commissione Elettorale; la scheda viene consegnata personalmente all'Associato elettore.
2. L'Associato ha la possibilità di esprimere un numero di preferenze pari a due per ciascun organo;
3. L'Associato, dopo aver votato, depone la scheda nell'urna; la Commissione Elettorale annota il nome dell'Associato nell'elenco di coloro che hanno votato.

Allyl Auslo C.8

Art.55)

1. Alle votazioni partecipano gli Associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali nonché coloro che dal pagamento siano stati esentati.
2. terminate le operazioni di voto, la Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede ed al computo delle preferenze, redige il verbale della propria attività, provvede alla redazione dell'elenco degli eletti e di quello dei non eletti, precisando il numero delle preferenze riportate.
3. Il verbale e gli elenchi vengono affissi nella sede associativa.

Art.56)

1. Essere presente e partecipare alle elezioni è diritto e dovere dell'Associato.
2. Gli Associati ingiustificatamente assenti alle votazioni non possono ricoprire incarichi associativi nel biennio successivo all'assenza.
3. E' ammesso il voto per delega; ciascun Associato potrà essere portatore di una sola delega.

Art.57)

1. Il personale dipendente dall'Associazione o da Enti di cui l'Associazione faccia parte non può ricoprire cariche elettive associative o nell'attività collegate all'attività associativa.

Art.58)

1. Quando un Consigliere cessa di far parte del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca il Consiglio stesso, che provvede a sostituire il Consigliere cessato con il primo dei non eletti.
2. I Sindaci Revisori e la Commissione di Disciplina provvedono autonomamente, in conformità a quanto disposto al comma 1), per i propri componenti.

Art.59)

1. Lo scioglimento dell'Associazione può solo essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, convocata con avviso inviato a tutti gli Associati e valida solo qualora vi intervengano almeno i due terzi degli Associati volontari, onorari, benemeriti.

Art.60)

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, c.190 della L. 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.61)

1. Solo l'Assemblea straordinaria degli Associati, costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati volontari, onorari, benemeriti, può modificare il presente statuto.
2. Le modifiche mai potranno concernere gli scopi dell'Associazione; sono comunque immutabili gli articoli 2), 26), 59), 60), 61) del presente Statuto, sia nello spirito che nella forma.

Art.62)

1. Lo Statuto ed il Regolamento stanno affissi nei locali associativi.

Art.63)

1. Ogni Associato ha diritto ad una copia dello Statuto.

Art.64)

1. L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze.

Art.65)

1. L'Associazione non persegue scopo di lucro.

Art.66)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento che lo attua, si fa riferimento alle norme di Legge.

Registrato a GIOIA DEL COLLE il 22 DIC. 2003
al N. 3565 Serie 3 Capitale € 160,00
EURO Centesimi 00/100



[Handwritten signature]
DOCT.

[Handwritten signature]
Angelo etc